

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93

Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 42/GS del 16 GEN. 2025

Oggetto: Assegnazione dell'unità fondiaria n. 158, sita nel fondo "Loghicello" in agro di Andali (CZ) in favore del sig. Costantini Matteo Raffaele, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso che:

- con L.R. n. 66/2012 viene istituita l'ARSAC;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 30/12/2024 la Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Direttore Generale dell'ARSAC;
- con Provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;
- con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- con deliberazione n. 135 del 14/11/2024 il Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2025 da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2025;
- con L.R. n. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che l'unità fondiaria n. 158 di Andali (CZ) con delibera n. 112/CL del 24/03/2009 è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

Ritenuto:

- che con istanza pervenuta all'Ente il 13/06/2022, il sig. Costantini Matteo Raffaele, nato a il e residente ad (), ha chiesto l'acquisto della particella n. 150, del foglio n. 12 di Andali;

- che con nota n. 102 del 14/01/2025 lo Sportello Liquidazione di Catanzaro ha espresso parere favorevole all'attribuzione del terreno, facente parte dell'unità fondiaria n. 158, per complessivi ha 1.67.20, in favore del sig. Costantini Matteo Raffaele;
- che in data 04/12/2024 il sig. Costantini Matteo Raffaele ha dichiarato di essere in possesso dei suddetti terreni da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dal 2017;
- che il comune di Andali (CZ) ha certificato in data 09/01/2025 (Cert. n. 02/2025) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 150 del foglio n. 12, ricade in "Zona Agricola";
- che in data 12/04/2024 la Camera di Commercio di Catanzaro ha attestato che il sig. Costantini Matteo Raffaele è titolare di Impresa Agricola Individuale iscritto con la qualifica di Piccolo Imprenditore;
- che in data 04/12/2024 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 11.01.17 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata per come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera b, numero 3, della L.R. 5/2016, anche perché per il richiedente, essendo proprietario di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 04/12/2024 il sig. Costantini Matteo Raffaele ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 04/12/2024 il sig. Costantini Matteo Raffaele ha dichiarato:
 - "1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle miglorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette miglorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento."
- che in data 04/12/2024 il sig. Costantini Matteo Raffaele ha accettato il prezzo di vendita, comunicato con nota n. 2248 del 18/06/2024, ammontante ad € 11.120,00 ed approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 26/10/2022, chiedendo di rateizzare la suddetta somma in venti annualità.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Coordinatore Fondiario;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere, con atto notarile al sig Costantini Matteo Raffaele, nato a il e residente ad (), secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'unità fondiaria n. 158, sita nel fondo "Loghicello" in agro di Andali (CZ), in catasto al foglio n. 12, particella n. 150 di complessivi ha 1.67.20, al prezzo di € 11.120,00 (euro Undicimilacentoveventi\00), valore attribuito in data 21\10\2022 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 26/10/2022, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;
- di recuperare l'importo di € 11.120,00 in 20 (venti) annualità costanti e posticipate, al tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea in vigore al momento della stipula dell'atto di compravendita, così come stabilito dalla L.R. n. 18 del 30\10\2003;
- di richiedere al sig. Costantini Matteo Raffaele, al fine di garantire l'esatto, puntuale ed integrale pagamento delle rate di ammortamento, degli interessi di mora e di tutti gli accessori, l'iscrizione di ipoteca sull'immobile oggetto di vendita, in favore dell'Ente, per la somma di € 16.680,00;
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario
(F.to Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
F.to (Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)

Il responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ufficio Spesa
(F.to Dr.ssa Rosamaria Sirianni)

Ufficio Bilancio
(F.to Dr. Salvatore Pace)

Il Coordinatore Fondiario
(F.to Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
F.to (Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 16 GEN. 2025 sino al 30 GEN. 2025